



COMUNE DI INDUNO OLONA

Settore Tecnico

Induno Olona, __/__/2023

Prot. _____

LETTERA- DISCIPLINARE DI GARA **Procedura negoziata svolta in modalità telematica¹** **per l'affidamento di lavori nel sotto-soglia**

Oggetto: INVITO AFFIDAMENTO "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S." CUP B79J22000770002.

CIG: 9654309BCF

In esecuzione alla determinazione n. ____/2023 del 12/01/2022 ai sensi dell'art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e s. i. e m., questa Stazione Appaltante:

COMUNE DI INDUNO OLONA
Settore Tecnico – Servizio Lavori Pubblici
Via Porro, 35, 21056 Induno Olona,
tel. 0332273111, fax 0332200310,
sito Internet <https://comune.induno-olona.va.it/>
E-mail: lavoripubblici@comune.induno-olona.va.it
PEC: indunoolona@pec.it

intende appaltare le opere in oggetto "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S.", con importo a base d'asta così definito, da progetto approvato con D.G.C. n. 163/2022 del 30/12/2022:

Categoria OG1	€ 252.769,07	58,39%
Categoria OS6	€ 63.004,50	14,55%
Categoria OS28	€ 58.905,90	13,61%
Categoria OS30	€ 58.239,84	13,45%
Totale opere soggette a ribasso d'asta	€ 432.919,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.330,68	
Totale da appaltarsi	€ 478.250,00	

codice CIG **9654309BCF** codice B79J22000770002.

¹ Dal 18 ottobre 2018, ai sensi dell'art. 40 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii., le procedure di affidamento si svolgono utilizzando mezzi di comunicazione elettronici di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale

L'appalto ha per oggetto la sola esecuzione dei lavori previsti nell'allegato progetto e la modalità di determinazione del corrispettivo è "a".

L'affidamento dell'esecuzione dei lavori avverrà mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63 del D.Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020. L'appalto sarà affidato sulla base del criterio del prezzo più basso di cui agli artt. 36, c. 9-bis, 95, c. 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e 1, c. 3 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020.

Pertanto:

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INVITA

codesto spettabile operatore economico, fermi restando i requisiti di ammissibilità, a partecipare alla procedura negoziata in oggetto presentando apposita offerta in modalità telematica secondo quanto più oltre specificato, intendendosi, con l'avvenuta partecipazione, pienamente riconosciute e accettate tutte le modalità, le indicazioni e le prescrizioni previste dalla presente lettera di invito e dal progetto dei lavori, alle condizioni che seguono.

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità e che la Stazione committente può procedere all'esclusione anche in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura o intervenute successivamente alla conclusione della medesima.

Ai sensi dell'articolo 48 comma 11 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e s.m.i, l'operatore economico invitato individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di trattare per sé o quale mandatario di operatori raggruppati.

L'affidamento avverrà mediante procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 lettera b) del decreto-legge 16 luglio 2010, n. 76 convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120, e sulla base delle successive modifiche ed integrazioni di cui dall'art. 51 del D.L. 77/2021, con aggiudicazione sulla base del prezzo più basso, secondo le modalità illustrate nella presente lettera-disciplinare.

Oggetto dell'appalto e importo a base d'asta

La presente lettera/disciplinare di gara contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura negoziata indetta da questa Stazione Appaltante alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre ulteriori informazioni relative alla gara avente ad oggetto l'affidamento di "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S."

L'affidamento in oggetto è stato disposto con determina a contrarre n. __/2023 del __/__/2023 ed avverrà mediante procedura negoziata, utilizzando il criterio del prezzo più basso avvalendosi dell'esclusione automatica delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

In caso di un numero di offerte valide inferiori a 5, non si procederà all'esclusione automatica, fermo restando la facoltà del RUP di valutare la congruità delle offerte ritenute anormalmente basse, secondo le modalità indicate dall'articolo 97 del Codice.

L'importo complessivo dei lavori ed oneri compresi nell'appalto, ammonta ad € 478.250,00 così suddiviso:

Categoria OG1	€ 252.769,07	58,39%
Categoria OS6	€ 63.004,50	14,55%
Categoria OS28	€ 58.905,90	13,61%
Categoria OS30	€ 58.239,84	13,45%
Totale opere soggette a ribasso d'asta	€ 432.919,32	
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 45.330,68	
Totale da appaltarsi	€ 478.250,00	

Il corrispettivo è determinato a misura ai sensi dell'art.59 comma 5 bis del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.; la natura dei lavori è la seguente: "Edifici civili e industriali" riconducibili alla **categoria prevalente OG1, classifica I (o superiore) e alle categorie scorporabili OS6, OS28 e OS30, classifica I (o superiore).** (Definizione di categoria scorporabile: "tutte le lavorazioni non indicate nella categoria prevalente, che abbiano un valore superiore al 10% dell'importo a base d'asta o che abbiano un importo superiore a 150.000 euro, di cui all'art. 89, c. 11")

Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori è di giorni **360 (giorni trecentosessanta)** naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Qualora l'Ente appaltante ravvisi la necessità di procedere in tempi diversi alla consegna con verbali parziali il tempo utile per l'esecuzione dei lavori decorrerà dalla data dell'ultimo verbale di consegna con il quale verrà prescritto diverso termine perentorio per l'esecuzione totale delle opere nel caso in cui la sua evoluzione abbia già raggiunto fase avanzata. È sempre autorizzata l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura.

L'appalto è finanziato con fondi propri di Bilancio, Il pagamento del corrispettivo della prestazione oggetto dell'appalto verrà effettuato nel rispetto dei termini previsti dal D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 e s.m.i. e secondo le modalità riportate al punto 5 del Contratto/Capitolato Speciale d'Appalto. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136;

La documentazione di gara e il progetto sono disponibili, insieme al presente invito, sulla piattaforma ARIA Sintel di Regione Lombardia.

Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dai successivi punti 2 e 3.

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 il concorrente, singolo o in raggruppamento, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale, necessari per partecipare ad una procedura di gara avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o consorzio di cui all'art. 45 comma 2, lettere d) e e) del D.Lgs. n. 50/2016 o GEIE, ciascuna delle Imprese raggruppate o consorziate deve essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale nonché sottoposte alle clausole di esclusione sopra citati.

Inoltre, per effetto di quanto disposto dal D.L. n. 32/2009, conv. dall'art. 1, comma 20, lett.

l), della Legge n. 55/2019, l'art. 47, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, attualmente stabilisce che *"I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lett. f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. (...) L'affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lett. b), ai propri consorziati non costituisce subappalto."* Si rammenta che l'art. 8, comma 5, lett. a-ter) del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020 ha modificato il comma 7 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016 mediante l'inserimento delle parole (in grassetto) di seguito riportate: **"E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"**. Sono ammessi a partecipare alla negoziazione gli operatori economici di cui all'art. 3, comma 1, lettera p) del D. Lgs. n. 50/2016, gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi ai sensi dell'art. 45 del medesimo decreto nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016. Per partecipare alla procedura, i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale, economico-finanziario, tecnico-professionale di seguito specificati e dettagliati nel Disciplinare di gara. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPASS mediante cui ottenere il "PASSOE" da allegare unitamente alla documentazione amministrativa richiesta.

Condizioni di partecipazione

Requisiti di ordine generale

Sono ammessi alla gara gli operatori economici per i quali non sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 165/2001.

Requisiti di idoneità

Possono partecipare alla procedura negoziata i soggetti di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale:

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività corrispondente a quella di contratto.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito, inserendo la relativa documentazione dimostrativa.

Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

Requisiti di capacità tecnico/professionale

L'operatore economico deve essere in possesso di Attestazione SOA in categoria prevalente OG1, classifica I (o superiore) e alle categorie scorporabili OS28 e OS30, classifica I (o superiore). Non è ammesso alla gara il soggetto privo della qualificazione e dei requisiti di cui al presente Paragrafo.

ATI – Avvalimento – Consorzi

In caso di raggruppamento temporaneo si applicano le previsioni degli articoli 45 e 48 del D. Lgs 50/2016, nonché degli articoli 92,93,94 del D.P.R. 207/2010.

In caso di Associazione Temporanea di Impresa costituenda devono essere presentate da ciascuna delle imprese che intendono associarsi consorziarsi o raggrupparsi **la Domanda di partecipazione** e la **Dichiarazione sui requisiti generali**, sottoscritte digitalmente dalle medesime imprese. L'offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da tutte le imprese che compongono il costituendo raggruppamento.

Le Associazioni temporanee in essere devono presentare, oltre alla documentazione di cui al precedente comma, copia autentica dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata con cui è stato conferito mandato irrevocabile alla mandataria.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni temporanee e dei Consorzi rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di presentazione dell'offerta, fatto salvo quanto previsto dall'art.48 del D. Lgs 50/2016 s.m.i..

In caso di **Avvalimento** (istituto di generale applicazione indipendentemente dalle previsioni delle norme di gara), oltre alle documentazioni richieste dalla Lettera/Disciplinare, devono essere presentate nella Busta Amministrativa dal Concorrente e dal soggetto ausiliario le documentazioni previste dall'art.89 del D. Lgs. 50/2016. La documentazione relativa all'avvalimento dovrà dimostrare la concretezza dello stesso ai sensi dell'art.89 comma 1 del D. Lgs 50/2016.

Si ricorda a questo proposito che l'avvalimento, così come configurato dalla legge, deve essere reale e non formale, nel senso che non può considerarsi sufficiente "prestare" la certificazione posseduta (Cons. Stato, III, 18 aprile 2011, n. 2343) assumendo impegni assolutamente generici, giacché in questo modo verrebbe meno la stessa essenza dell'istituto, finalizzato non già ad arricchire la capacità tecnica ed economica del concorrente, bensì a consentire a soggetti che ne siano sprovvisti di concorrere alla gara ricorrendo ai requisiti di altri soggetti (C.d.S., sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7592), garantendo l'affidabilità dei lavori appaltati. Si ricorda inoltre che la responsabilità solidale, che viene assunta con il contratto di avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria nei confronti dell'amministrazione appaltante relativamente ai lavori oggetto dell'appalto, e che discende direttamente dalla legge e si giustifica proprio per l'effettiva partecipazione dell'impresa ausiliaria all'esecuzione dell'appalto (Cons. Stato, VI, 13 maggio 2010, n. 2956, secondo cui l'impresa ausiliaria diventa titolare passivo di un'obbligazione accessoria dipendente rispetto a quella principale del concorrente, obbligazione che si perfeziona con l'aggiudicazione a favore del concorrente ausiliato, di cui segue le sorti).

Pertanto, in caso di genericità degli impegni assunti con il contratto di avvalimento, mancando l'autentica messa a disposizione di risorse, mezzi o di altro elemento necessario, si procederà all'esclusione dalla gara, senza alcun soccorso istruttorio (sezione I del Tar Calabria con sentenza del 1° luglio 2015, n.1165).

Inoltre, in caso di limitazione di responsabilità dell'impresa ausiliaria, che invece, ai sensi dell'art.89 comma 5 del D. Lgs 50 /2016 (ex art.49 comma 4 del D. Lgs 163/2006) deve essere solidale, si procederà all'esclusione dalla gara.

Avvalimento con indicazione di consorzio/consorzio stabile come impresa ausiliaria

In caso di avvalimento con indicazione di Consorzio/Consorzio Stabile quale impresa ausiliaria, il medesimo Consorzio "designato" dovrà presentare le documentazioni richieste dalla presente Lettera/Disciplinare, ed indicare altresì la propria Consorziata (o le proprie consorziate) che presta/prestano concretamente i requisiti all'impresa ausiliata. La medesima Consorziata ausiliaria (le medesime) dovrà /dovranno produrre l'Allegato A alla lettera/disciplinare, a pena di esclusione dalla gara.

Come è stato chiarito in giurisprudenza (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 22 gennaio 2015, n. 244 e sez. III, 4 marzo 2014, n. 1030) la connotazione di consorzio stabile comporta l'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad opera di un soggetto affidatario costituito in forma collettiva, che stipula il contratto in nome proprio e per conto delle consorziate, con la conseguenza che ai fini della verifica dei requisiti di qualificazione, atti a comprovare la capacità tecnica e la solidità generale, il consorzio può cumulare quelli posseduti dalle imprese consorziate e usufruirne in proprio. Pertanto il Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, dovrà, a pena di esclusione dalla gara, specificare le imprese consorziate individuate quali soggetti che materialmente prestano i requisiti all'impresa ausiliata per realizzare le prestazioni scaturenti dal contratto, ai sensi art.48 comma 7 del D. Lgs 50/2016: **I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) , sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre.** Tutti i consorzi, sia stabili che ordinari, se, in forza della natura di soggetto collettivo, legittimamente cumulano indistintamente i requisiti tecnici e finanziari delle imprese consorziate, devono invece comunque comprovare il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 in capo ad esse, che concorrono all'esecuzione di pubblici affidamenti assoggettati all'obbligo del possesso dei requisiti morali. Ove ciò non fosse, per gli esecutori di prestazioni privi dei requisiti di cui all'art. 38 predetto risulterebbe agevole, anziché concorrere direttamente andando incontro a sicura esclusione, aderire ad un consorzio da utilizzare come propria "copertura" elusiva dell'obbligo anzidetto (per tutte, Cons. Stato, sez. V, 17 maggio 2012, n. 2825; argomenta anche da Ad. Plen., 4 maggio 2012, n. 8). Di conseguenza, in caso di avalimento con Consorzio/Consorzio Stabile indicato come impresa ausiliaria, il Consorzio ausiliario dovrà indicare le Consorziate che materialmente prestano i requisiti. Le medesime consorziate dovranno rendere **la Dichiarazione sui requisiti generali DGUE.** Qualora non siano rese le suddette dichiarazioni per le imprese consorziate incaricate dell'esecuzione delle prestazioni si procederà alla esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio. (La carenza di cui al punto precedente è tale da non poter costituire oggetto del soccorso istruttorio. Si veda Sentenza del Consiglio di Stato Sez. VI n.4703 del 13.10.2015).

L'articolo 89, dedicato all'avvalimento, nel comma 11 stabilisce che non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto rientrino opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica [ovvero lavorazioni S.I.O.S.], quali strutture, impianti e opere speciali.

Consorzata designata avente natura di consorzio

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione. Qualora la consorzata designata sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), quest'ultimo indicherà in gara la consorzata esecutrice.² In tal caso dovrà essere presentato nella Busta Amministrativa **l'Allegato DGUE** alla presente lettera/disciplinare debitamente compilato e sottoscritto digitalmente del Consorzio designato come esecutore e delle Consorziate che il medesimo, a sua volta, è tenuto ad indicare.

² L'articolo 8 comma 5 lettera a ter) del D.L. 76/2020 convertito in Legge 120/2020 ha inserito all'articolo 48, comma 7, secondo periodo, la previsione per cui: "qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 45, comma 2, lettera b) , è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre. La novella è riferita soltanto ai consorzi lettera b), senza prendere in considerazione i consorzi stabili di cui alla lettera c). La dicitura che si riporta è quella del Bando Tipo numero 2 del 10 gennaio 2018 -Schema di disciplinare di gara Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi di pulizia di importo pari o superiore alla soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo- approvato dall'Autorità con Deliberazione n. 2 del 10 gennaio 2018. Il Decreto Semplificazioni limita la previsione ai consorzi articolo 45 comma 2 lett.b), ponendo alle stazioni appaltanti il problema di disciplinare la fattispecie modificata dal Decreto Semplificazioni. A parere di chi scrive sembrerebbe ragionevole, in fase di gara, confermare l'indicazione del Bando Tipo ANAC sopra citata. Sia alla luce della giurisprudenza (TAR Campania Napoli sez. II 10/11/2017 n. 5300, Consiglio di Stato sez. III 17/2/2016 n. 647, T.A.R. Sardegna, Cagliari, Sez. I, 10 aprile 2015, n. 693, nonché Parere Aut. vig. sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5/8/2014 n. 17) che ha stabilito la sostanziale equiparazione dei consorzi di cooperative lettera b) ai consorzi stabili della lettera c) .

Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo avviene mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016 (ai sensi degli articoli 81, commi 1 e 2, nonché 216, comma 13 del Codice, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la banca dati AVCPass istituita presso ANAC per la comprova dei requisiti) per le certificazioni ivi reperibili.

Per quanto non disponibile sulla piattaforma AVCPASS si procederà d'ufficio con specifiche richieste agli Enti Certificatori.

Pubblicazione della documentazione di gara

La documentazione di gara e la modulistica per la partecipazione alla gara è spedita tramite piattaforma telematica unitamente alla lettera invito e sarà comunque presente all'interno dell'Area Riservata a codesto operatore economico all'interno della suddetta procedura.

Modalità di presentazione della documentazione e dell'offerta

Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara:

1. devono essere rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con sottoscrizione del dichiarante attraverso firma digitale, rappresentante legale del concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il concorrente stesso;
2. possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;
3. devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, ognuno per quanto di propria competenza.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti e/o integrazioni da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni di cui all'articolo 83, comma 9 del Codice.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'articolo 83, comma 9, del Codice, di completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto delle dichiarazioni e dei documenti presentati, costituisce causa di esclusione.

In caso di concorrenti non residenti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. Si precisa che, in caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana, prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. Inoltre, gli importi dichiarati da concorrenti, aventi sede negli Stati non aderenti all'Unione europea, dovranno essere espressi in euro.

Per l'espletamento della presente procedura il Comune di Induno Olona, ai sensi dell'art.40 del D. Lgs. n. 50 del 18/4/2016, si avvale del Sistema di intermediazione telematica di Regione Lombardia denominato "SINTEL", al quale è possibile accedere attraverso l'indirizzo internet corrispondente all'URL www.arca.regione.lombardia.it,

mediante il quale verranno gestite le fasi di pubblicazione della procedura di presentazione e di aggiudicazione dell'offerta, le comunicazioni e gli scambi di informazioni.

Per poter presentare offerta e prendere parte alla procedura, il concorrente è tenuto ad eseguire preventivamente la Registrazione a SINTEL accedendo al portale dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti all'indirizzo internet www.arca.regione.lombardia.it nell'apposita sezione "Registrazione" ed in seguito a qualificarsi per la categoria merceologica e per l'Ente Comune di Induno Olona. La Registrazione è del tutto gratuita, non comporta in capo al concorrente che la richiede l'obbligo di presentare l'offerta, né alcun altro onere o impegno.

L'offerta e la documentazione devono pervenire, esclusivamente tramite modalità telematica. L'offerta e la relativa documentazione dovranno essere inviate al Comune di Induno Olona in formato elettronico attraverso SINTEL **entro il termine perentorio fissato per le ore 9.00 del ____/____/2023**. Non sarà ritenuta valida e non sarà accettata alcuna offerta pervenuta oltre tale termine, anche per causa non imputabile al concorrente. Il mancato ricevimento di tutta o parte della documentazione richiesta per la partecipazione alla procedura comporta l'irricevibilità dell'offerta e la non ammissione alla procedura. È in ogni caso responsabilità dei soggetti concorrenti l'invio tempestivo e completo dei documenti e delle informazioni richieste, ai sensi del presente bando, pena l'esclusione dalla presente procedura.

La presentazione dell'offerta dovrà avvenire seguendo le diverse fasi successive dell'apposita procedura guidata di SINTEL, che consentono di predisporre e trasmettere la documentazione amministrativa da inserirsi su piattaforma telematica negli spazi previsti nonché il documento d'offerta.

La busta amministrativa dovrà contenere obbligatoriamente la seguente documentazione:

1. DGUE
2. Richiesta di subappalto
3. Attestazione del versamento a favore di ANAC pari ad € 20,00;
4. Documento di comprova pagamento dell'imposta di bollo pari a € 16,00 relativo all'offerta economica (modello F23), con pagamento presso uffici postali, banche o concessionari della riscossione, indicando gli elementi dettagliatamente specificati nel Disciplinare di gara.
5. Documento "PASSOE", rilasciato al concorrente dal "Sistema AVCpass". In caso di avalimento, occorre presentare anche il "PASSOE" dell'impresa ausiliaria;

Comunicazioni e chiarimenti

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto dovranno essere formulate attraverso l'apposita funzione "Richiesta chiarimenti", nella pagina di dettaglio della presente gara 5 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei giorni *[ai sensi dell'art. 60, comma 3 del Codice, in caso di procedura accelerata sostituire con "quattro giorni"]* prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

I chiarimenti della Stazione Appaltante costituiscono interpretazione autentica della Lettera/ Disciplinare di gara. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante ed operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi al domicilio eletto o all'indirizzo di posta elettronica certificata indicati dai concorrenti.

Ai sensi dell'articolo 52 del Codice e dell'articolo 6 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e sm, in caso di indicazione di indirizzo PEC, le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva o principale attraverso PEC trasmessa dalla piattaforma telematica in uso alla stazione appaltante. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio Gare; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione è recapitata all'offerente e a tutti gli operatori economici ausiliari ai sensi dell'articolo 89, comma 9 del Codice.

Soccorso istruttorio

Si precisa che le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Codice.

Costituiscono irregolarità essenziali **non sanabili** le carenze della documentazione che non consentano l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

Il mancato possesso dei prescritti requisiti **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio e determina l'**esclusione dalla procedura di gara**.

Ai fini della sanatoria, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine di massimo 10 (dieci) giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nel medesimo termine il concorrente è tenuto a comunicare alla stazione appaltante l'eventuale volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio.

In caso di comunicazione del concorrente della volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio e, comunque, in caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Subappalto e varianti

Le lavorazioni in appalto sono subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura massima nel rispetto del limite della normativa vigente in materia.

Le eventuali varianti sia alle opere che all'importo dell'appalto, da eseguirsi nel rispetto di quanto disposto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D. Lgs 50/2016 e s. i. e m., dovranno essere conformi ai disposti della normativa vigente in materia di Lavori Pubblici, in totale deroga a quanto previsto dagli artt.1660 e 1661 del Codice Civile.

Informazioni relative alla presente gara d'appalto

Si procederà all'aggiudicazione, anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o se aggiudicata, di non stipulare il contratto d'appalto.

L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nella Lettera per la scadenza della presentazione dell'offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.

Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di affidamento dovrà essere stipulato nel termine di 60 giorni (salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario) che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Non è ammessa offerta in aumento.

In virtù dell'art. 83-bis del D.Lgs. 159/2011 (introdotto dall'art. 3 c. 7 del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120/2020), si comunica che l'operatore economico è tenuto al rispetto dei Protocolli di legalità, sottoscritti dal Ministero dell'Interno per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata. Il mancato rispetto costituisce causa di esclusione dalla gara o di risoluzione del contratto.

Tutte le controversie derivanti dal contratto saranno deferite alla competenza arbitrale ai sensi dell'articolo 209 del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;

Il Responsabile unico del procedimento è l'arch. Massimo Collitorti (tel. 0332273237).

Cauzioni e garanzie richieste

Ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni" la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Sulla base di una stretta lettura dell'articolo 1 comma 4 del "Decreto Semplificazioni", che prevede come "la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016", non viene richiesto neppure l'impegno di un fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva, che è parte delle suddette garanzie provvisorie. Infatti nello Schema Tipo 1.1 del D.M. 19 gennaio 2018, n. 31, anche se nel titolo si fa riferimento alla sola garanzia fideiussoria provvisoria, all'art. 6 si precisa in termini inequivocabili che la garanzia (quella provvisoria) comprende anche l'impegno nei confronti del contraente a rilasciare la garanzia fideiussoria per "l'esecuzione del contratto di cui all'articolo 103, comma 1, del Codice".

Versamento contributo ANAC

I concorrenti effettuano, **a pena di esclusione**, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le modalità di cui alla Delibera Anac 18 dicembre 2019, n. 1197, pubblicata in Gazzetta ufficiale n. 250 del 9 ottobre 2020³ e allegano la ricevuta ai documenti di gara.

Le modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito:

<http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/ServizioRiscossioneContributi>

³ NB: L'art. 65 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ("decreto Rilancio ") convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 ha stabilito per le stazioni appaltanti e gli operatori economici l'esenzione dal versamento dei contributi di gara per tutte le procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 dicembre 2020.

Verifica offerte anomale

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 6 del Codice per cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, il RUP valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

La verifica delle offerte anormalmente basse avviene attraverso la seguente procedura:

- a) richiedendo per iscritto a ciascun offerente, titolare di offerta ai sensi della precedente lettera a), di presentare le spiegazioni; nella richiesta la stazione appaltante può indicare le componenti dell'offerta ritenute anormalmente basse ed invitare l'offerente a fornire tutte le giustificazioni che ritenga utili, nell'ambito dei criteri previsti dal presente disciplinare;
- b) all'offerente è assegnato un termine perentorio di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta per la presentazione, in forma scritta, delle giustificazioni;
- c) la stazione appaltante, se del caso mediante una commissione tecnica, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle giustificazioni fornite;
- d) prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la Stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo di almeno 3 (tre) giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile;
- e) la stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente qualora questi:
 1. non presenti le giustificazioni entro il termine di cui alla precedente lettera c);
 2. non si presenti all'ora e al giorno della convocazione di cui alla precedente lettera e);
- f) la stazione appaltante esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, nonché in sede di convocazione, risulta, nel suo complesso, inaffidabile.
- g) Per quanto non previsto dal presente disciplinare di gara alla procedura di verifica delle offerte anormalmente basse si applica l'articolo 97 del Codice.

Cause d'esclusione

1. DISPOSIZIONI IN ORDINE AL SOCCORSO ISTRUTTORIO

- a) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte carenti di una o più di una delle documentazioni e dichiarazioni richieste nella Busta Amministrativa, qualora la carenza non sia essenziale, ossia consenta comunque l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. E' ammessa a soccorso istruttorio l'offerta dei concorrenti la cui offerta sia presentata da un procuratore che dichiari esplicitamente il suo stato, qualora non sia allegata la copia della relativa procura;
- b) Si specifica inoltre che le dichiarazioni richieste devono essere firmate digitalmente secondo le indicazioni contenute nella Lettera/Disciplinare;
- c) Si specifica comunque che, qualora nella fase di verifica dei requisiti dichiarati in fase di gara, si accerti la presenza di condanne non dichiarate in fase di gara (in caso di condanne sia per il legale rappresentante che rilascia le dichiarazioni Allegato A e relativa Busta Economica, sia per gli altri legali rappresentanti per i quali si attesta l'assenza di condanne), si procede all'esclusione. (Vedasi TAR Toscana sez. II 31/7/2015 n. 1133);
- d) Si ribadisce che le dichiarazioni non veritiere, prodotte in sede di gara, comportano l'esclusione del concorrente, secondo quanto deriva dalla lettura comparata dell'art. 80 d.lgs. n. 50 del 2016 con l'art. 75 del DPR 445/2000;
- e) In caso di dichiarazione non veritiera non è possibile ricorrere al soccorso istruttorio, attivabile solo in caso di mancanza o incompletezza della dichiarazione (cfr. Cons. Stato, III, 10/08/2016, n. 3581- Tar Palermo Sez. II n.1117 del 19.04 .2017);

- f) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte mancanti dell'attestazione di copia conforme ovvero recanti copie di originali scaduti, in caso di documenti presentati in copia conforme in luogo dell'originale;
- g) sono esclusi gli operatori economici non in possesso della qualificazione per la partecipazione alla procedura di gara (non è possibile alcun soccorso istruttorio);
- h) sono ammesse a soccorso istruttorio le associazioni temporanee da costituirsi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara da parte di tutti gli operatori economici che intendono associarsi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
- i) sono ammessi a soccorso istruttorio i Consorzi, qualora non sia presentata tutta la documentazione di gara richiesta al Consorzio ed all'Impresa Consorziata designata quale materiale esecutore dei servizi, purché dalla medesima si possa determinare il contenuto o il soggetto responsabile;
- j) sono esclusi i concorrenti cui siano state richieste integrazioni a seguito della prima seduta di gara (o di altre sedute di gara) che non producano le medesime integrazioni nel termine richiesto dalla stazione appaltante (in questo caso non è possibile ulteriore soccorso istruttorio);
- k) sono esclusi i concorrenti per i quali siano accertate le fattispecie di cui all'art.80 del D. Lgs. 50/2016 sull'unico centro decisionale; in questo caso si provvederà ad escludere le imprese a segnalare le imprese ad A.N.A.C, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in questo caso non è assolutamente possibile soccorso istruttorio);
- l) sono esclusi i concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni relative a requisiti generali e capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante (in tal caso non è possibile soccorso istruttorio);
- m) sono esclusi i concorrenti che forniscano dichiarazioni mendaci. In questo caso, ferma restando l'applicazione dell'art.80 del D.Lgs. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente. Trasmette inoltre gli atti ad A.N.A.C per gli adempimenti di sua competenza. (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- n) sono escluse le offerte che non siano redatte in lingua italiana, o qualora siano redatte in lingua straniera, non siano accompagnate da traduzione giurata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- o) si procederà all'esclusione comunque qualora siano accertate cause di esclusione espressamente previste dal D.Lgs 50/2016 e dal DPR 207/2010 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).
- p) sono ammesse a soccorso istruttorio le offerte con cauzione di importo inferiore a quanto richiesto, è possibile il soccorso istruttorio ai sensi Determinazione n.1/2015 ANAC), mentre in caso di totale assenza della cauzione provvisoria si procede all'esclusione dalla gara qualora si accerti che la cauzione è stata predisposta in data successiva al termine ultimo per la presentazione delle offerte;
- q) si procede all'esclusione dalla gara le offerte con cauzione o fideiussione presentata da Intermediario Finanziario che non sia iscritto all'Albo Unico di cui all'art.106 del TUB.

2. Sono escluse, dopo l'apertura della Busta economica, le offerte:

- a) mancanti dell'offerta (anche qualora il file sia illeggibile), mancanti della firma del titolare o dell'amministratore munito del potere di rappresentanza sulla Offerta Economica, o di uno dei predetti soggetti in caso di associazione temporanea o consorzio di concorrenti non ancora formalizzati (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- b) che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in aumento per l'esecuzione dei lavori (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);
- c) che contengano, oltre all'offerta, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) che risultino anomale a seguito dell'espletamento delle procedure previste dal D. Lgs. 50/2016 (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

3. Sono comunque escluse, a prescindere dalle specifiche previsioni precedenti, le offerte:

a) in violazione delle disposizioni sulle associazioni temporanee o consorzi di concorrenti (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

b) di concorrenti che si trovino in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o la cui offerta sia riconducibile ad unico centro decisionale. In tal caso si provvederà ad escludere le imprese, a segnalare le imprese ad ANAC, ad effettuare denuncia per dichiarazioni non veritiere (in tal caso non è possibile soccorso istruttorio).

c) che si trovino in una delle situazioni che costituiscono causa di esclusione che, ancorché dichiarate inesistenti dal concorrente, sia accertata dalla stazione appaltante ai sensi delle vigenti disposizioni (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

d) in contrasto con clausole essenziali che regolano la gara, con prescrizioni legislative e regolamentari (D.Lgs. 50/2016, DPR 207/2010) e con i principi generali dell'ordinamento;

e) dei concorrenti di cui non siano comprovate le dichiarazioni in merito ai requisiti generali, di capacità economico-finanziaria e tecnica, a seguito delle verifiche d'ufficio effettuate dalla stazione appaltante. In questo caso, oltre all'esclusione, si provvederà alla segnalazione ad A.N.A.C (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio);

f) dei concorrenti che non siano in regola al momento del termine ultimo per la presentazione dell'offerta con i versamenti di contributi agli Enti Previdenziali (in questo caso non è possibile soccorso istruttorio).

g) eventuale – dei concorrenti che non abbiano provveduto al pagamento del Contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Trattamento dei dati personali

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione degli operatori economici, saranno trattati, raccolti e conservati presso la stazione appaltante, esclusivamente per finalità inerenti la procedura di gara, l'aggiudicazione e la gestione del contratto, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e dal D. Lgs. n. 196/2003, per le disposizioni non incompatibili con il citato Regolamento UE. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati o potranno essere messi a disposizione di enti pubblici terzi interessati alla procedura. Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di regolamento o di specifici protocolli d'intesa approvati dal Garante Privacy. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Induno Olona. Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto dei concorrenti e della loro riservatezza.

**IL RESPONSABILE
DEL SETTORE TECNICO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Arch. Massimo Collitorti**



“dichiarazione subappalto”

OGGETTO: "OPERE DI EFFICIENTAMENTO E CONTENIMENTO ENERGETICO SUL PATRIMONIO EDILIZIO COMUNALE, FABBRICATO EX S.O.M.S." CUP B79J22000770002.

CIG: 9654309BCF

l/la sottoscritto/a _____
nato a _____ (____), il _____
residente a _____ (____), Via _____, n. _____
in qualità di legale rappresentante della ditta “ _____
“
con sede legale in _____ (____), Via _____, n. _____,

DICHIARA

che la parte del servizio eventualmente da subappaltare o concedere a cottimo è la seguente:

Dichiara altresì che la quota percentuale della parte da subappaltare è contenuta entro il limite massimo previsto dalla normativa vigente.

_____, lì _____

FIRMA

firma digitale del Legale Rappresentante